

**PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI,  
MONTE FAL TERONA – CAMPIGNA**

**DISCIPLINARE PER L'ALIENAZIONE A PAGAMENTO DI ANIMALI  
SELVATICI, REPERTI OSTEOLOGICI E FAUNISTICI RINVENUTI NEL  
PARCO**

**DELIBERA COMMISSARIALE 29 dicembre 2005 N. 362**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 marzo con il quale viene nominato il dott. Aldo Cosentino quale Commissario Straordinario dell'Ente Parco ed il dotto Massimo Avancini quale sub commissario dell'Ente.

VISTO l'atto di delega in data 13/04/04, prot 1632/04 EP, con il quale il Commissario Straordinario del Parco ha attribuito ogni più ampia facoltà di legge al Sub Commissario dotto Massimo Avancini nell'assolvimento delle funzioni commissariali.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DEC/DPN/2119 del 28/10/05 con il quale si confermano le nomine del Commissario e del Sub Commissario per 60 giorni a partire dal 08/11/2005;

VISTA la legge 394/91 "legge Quadro sulle Aree Protette", la quale affida agli enti Parco le competenze in materia di gestione della fauna selvatica conseguentemente sulla destinazione dei reperti faunistici a favore degli enti gestori dei Parchi Nazionali;

VISTO l'art. 16, comma 1, lettere g) ed i) della Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette", relativo alle entrate degli Enti Parco Nazionali, il quale prevede la possibilità di attività commerciali e promozionali esercitate direttamente dall'Ente Parco, in deroga alle normative sulla disciplina del commercio;

CONSIDERATO che l'Ente Parco, nell'ambito delle proprie finalità istitutive, svolge attività di gestione della fauna che rendono possibile l'acquisizione di reperti animali di vario tipo;

CONSIDERATO che alcuni dei reperti animali di cui sopra rivestono interesse di tipo scientifico ma anche di tipo economico, potendo essere alienati o ceduti a soggetti terzi;

RITENUTO necessario provvedere a disciplinare la gestione del reperti di cui sopra, onde garantire trasparenza amministrativa e rispetto delle norme, anche sanitarie, connesse alla gestione dei reperti animali;

VISTA la bozza di disciplinare per (alienazione a pagamento di animali selvatici, reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco Nazionale, che integra il presente atto

quale allegato "A", e ritenuta meritevole di approvazione.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e Amministrativo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale all "B".

### **DELIBERA**

1. di approvare il disciplinare per l'alienazione a pagamento di animali selvatici, reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco Nazionale, così come integra il presente atto quale allegato "A";
2. di dare mandato agli Uffici di predisporre tutta la modulistica e quant'altro necessario per dare attuazione al disciplinare sopra citato;
3. di prendere atto che le somme derivanti dall'alienazione dei reperti secondo quanto previsto nella disciplinare, saranno introitati dall'Ente nel capitolo di Bilancio appositamente istituito per le attività di autofinanziamento connesse alla gestione faunistica;
4. di prendere atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e Amministrativo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale all. "B".

#### **Art. 1**

##### **Generalità**

1. La presente disciplina regola le modalità di affidamento e di destinazione dei reperti osteologici e faunistici comunque venuti nella disponibilità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e norma la cessione delle spoglie di animali eventualmente abbattuti nell'ambito di piani di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi effettuati dal Parco stesso.
2. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 394/91, art. 11, comma 4 ed art. 16, comma 1, lettera i), tutti i reperti faunistici recuperati a seguito dell'attività istituzionale dell'Ente Parco e del CTA del CFS sono acquisiti al patrimonio dell'Ente stesso.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente disciplinare le specie faunistiche minacciate di estinzione di cui agli allegati delle convenzioni di Washington, recepita con legge 7 febbraio 1992, n. 150, Berna, Bonn, Parigi, Barcellona, e della Direttiva comunitaria *Habitat*, recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per quanto concerne la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione di spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sono fatte salve le norme regionali esistenti in materia, impregiudicata la potestà del Parco di disporre delle spoglie.

#### **Art. 2**

##### **Destinazione dei reperti**

1. Le spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale, dopo essere acquisite al patrimonio dell'Ente, regolarmente inventariate ed iscritte in apposito registro, possono essere:

- a) cedute, in rapporto ai propri fini istituzionali e per intrattenere pubbliche relazioni, a qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione quale il Parco derivano dal fatto di essere conosciuto, apprezzato e seguito nella sua azione a favore della collettività;
  - b) alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare;
  - c) cedute, per fini di esposizione museale, ad Enti e istituzioni riconosciuti e qualificati;
  - d) cedute, per fini di studio e ricerca scientifica, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
2. Le spoglie di ungulati eventualmente abbattuti nel corso di piani di controllo possono essere, con apposito atto dirigenziale:
    - a) destinate alla tassidermizzazione e conseguentemente essere acquisite al patrimonio dell'Ente o essere alienate; "
    - b) donate, ai soggetti che abbiano collaborato alle operazioni di controllo (proprietari dei terreni, esecutori degli abbattimenti ecc).
    - c) cedute, per fini di esposizione museale, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
    - d) cedute, per fini di studio e ricerca scientifica, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati.
  3. Ogni spoglia di animale rinvenuto morto del Parco Nazionale, prima di ogni altra operazione e destinazione, deve essere sottoposta a verifica sanitaria e valutazione scientifica da parte del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse dell'Ente, tramite il veterinario incaricato, in coordinamento con le competenti autorità sanitarie locali; dalla „' suddetta valutazione scientifica scaturirà il giudizio di alienabilità del reperto.
  4. Le autorizzazioni alle assegnazioni e/o alienazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Direttore dell'Ente o da suo delegato, previa presentazione della domanda di acquisizione di cui al successivo art. 5.
  5. Qualora a richiedere l'alienazione sia il rinvenitore del reperto osteologico o faunistico, questi potrà ottenere in affidamento il reperto stesso o analogo reperto, fatto salvo quanto sotto precisato, ad un prezzo di favore pari al 50% del valore individuato e stabilito dal presente disciplinare.
  6. Non possono ottenere il rilascio di reperto osteologico o faunistico coloro che abbiano commesso violazioni alle norme relative alla caccia.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di alienazione dei reperti***

1. Ogni reperto o animale deve essere preventivamente registrato e catalogato, secondo quanto previsto da specifiche circolari emanate dalla Direzione dell'Ente.
2. Per i reperti di animali sottoposti a vendita, dovrà essere compilato apposito verbale di identificazione, definizione del prezzo ed assegnazione, applicando le seguenti prescrizioni:
  - a) ***Animali e parti di animali destinati alla tassidermia:*** gli animali destinati alla tassidermia saranno di norma preparati presso i tassidermisti autorizzati e incaricati della lavorazione dei reperti a carico dell'Ente Parco. In base a specifici accordi con istituzioni pubbliche o private potrà eccezionalmente essere prevista la cessione a tali soggetti degli animali morti ancora da preparare.

- b) **Crani di ungulati.** I crani degli ungulati potranno essere ceduti interi, oppure, preferibilmente, "in osso", ovvero dopo l'avvenuta pulizia e lavorazione operata a cura dell'Ente Parco tramite il proprio personale o tramite tassidermisti autorizzati e incaricati.

#### **Art 4**

##### **Prezzo di vendita**

In relazione alla variabilità delle caratteristiche dei singoli reperti animali, il valore (per l'acquisizione al patrimonio) ed il prezzo (per la cessione a terzi) di ogni reperto sarà determinato con atto dirigenziale, previa istruttoria del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse dell'Ente.

#### **Art. 5**

##### **Domanda di acquisizione**

1. I reperti faunistici in possesso dell'Ente Parco destinati alla vendita saranno esposti ed alienati di norma presso le sedi dell'Ente o presso le strutture informative dell'Ente Parco (Centri visita e Punti informativi). La disponibilità dei reperti potrà essere pubblicizzata anche tramite il sito internet del Parco Nazionale.
2. Chi abbia interesse ad acquisire spoglie di animali, reperti osteologici o faunistici che per ragioni tecniche non fossero esposti presso le strutture informative di cui sopra o che non fossero ancora nella disponibilità dell'Ente, deve fare domanda all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse, previa compilazione di apposita modulistica, precisando il tipo di animale, le ragioni della richiesta e dichiarando di non aver commesso violazioni alle norme sulla caccia.

#### **Art. 6**

##### **Procedure di vendita**

1. In caso di disponibilità di carcasse o di reperti, una volta fissato e comunicato il valore dell'animale o del reperto, il destinatario dello stesso provvederà ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, intestato alla Tesoreria dell'Ente, o versamento su conto corrente postale o in contanti, secondo le modalità indicate nella apposita modulistica. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita in originale al momento del ritiro dell'animale, che potrà avvenire presso i punti di stoccaggio dell'Ente.
2. All'acquirente verrà rilasciata copia del verbale di cessione, che, in particolare nel caso dei reperti naturalizzati, avrà anche la finalità di comprovare la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. La fattura o ricevuta di pagamento verranno inviate all'acquirente al domicilio dallo stesso indicato.

#### **Art. 7 Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle normative vigenti ed alle eventuali successive direttive emanate dalla Direzione dell'Ente Parco Nazionale.